

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sez. I[^] bis

Ricorso n. 11576/2017

per la Signora Simona Rovero, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Federico Sorrentino (c.f. SRR FRC 42M31 H501 A;
pec: federicosorrentino@ordineavvocatiroma.org) e
Francesca Sorrentino (c.f. SRR FNC 39C71 H501 I; pec:
francesca.sorrentino@legalmail.it) FAX 063201609,
elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma,
Lungotevere delle Navi, 30
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro-*
tempore, e altri,

per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari,

- del decreto 29.9.2017, n. 176, trasmesso con nota del
6.10.2017, n. 6681, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso pubblico e della Difesa civile con cui, in sede di
accertamento dei requisiti d'idoneità psico-fisica e
attitudinale, la ricorrente è stata esclusa dal concorso
pubblico per la copertura di 814 posti nel ruolo del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco;
- del giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione
medica;
- di tutti gli atti anche non conosciuti, presupposti, connessi e
conseguenti,

nonché, ove occorra,

per l'annullamento e/o la disapplicazione:

- del bando di concorso, indetto con d.m. 6.11.2008, n. 5140, nella parte in cui, richiamando il d.m.11.3.2008, n. 78, richiede per l'ammissione al concorso un'altezza di cm.165;
- dell'art.1, co.1, del d.m.11.3.2008, n. 78, ove si richiama tale limite di altezza, come previsto dal co. 2 dell'art. 3, d.p.c.m. 22.7.1987, n. 411;
- dell'art. 3, co. 2 d.p.c.m. 22.7.1987, n. 411.

SUNTO DEI FATTI E DEI MOTIVI DI RICORSO

La signora Rovero ha partecipato al concorso pubblico in epigrafe per la copertura di 814 posti nel ruolo dei vigili del fuoco. Dopo aver superato le prove preselettive e quelle d'esame ed aver ottenuto una valutazione positiva dei titoli, ella si è collocata in posizione utile nella graduatoria finale; poi, come previsto dall'art. 9, co. 3 del bando, è stata sottoposta alla visita della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale. Questa però ha espresso un giudizio di non idoneità per *"Deficit di statura, D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, co. 1, D.P.C.M. 22.7.87, n. 411, art. 3, co. 2"*, ciò che ha comportato la sua esclusione dalla graduatoria generale.

Avverso detta esclusione e gli atti su menzionati la Signora Rovero ha adito il Tar del Lazio deducendo i seguenti motivi:
 I. Violazione degli artt. 3, 51 e 97, cost. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento, nella parte in cui il regolamento e il bando di concorso prevedono un limite di altezza superiore a quello previsto dal d.p.r. n. 76/2004.

Il bando del concorso in questione richiedeva, come si è

detto, *“il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2008, n. 78”* (art. 1, lett. d), il quale, all’art. 1, richiamava per il limite di altezza il d.p.c.m. 22.7.1987, n. 411; questo, a sua volta, disponeva che per l’ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco era richiesta una statura non inferiore a cm. 165 (art. 3, co. 2); di qui l’esclusione della ricorrente la cui altezza sarebbe risultata inferiore, ma comunque superiore a quella (di cm. 162), prescritta dal d.p.r. n. 76/2004, per lo svolgimento delle funzioni di vigile del fuoco volontario. La ricorrente, infatti, era stata ammessa ad espletare tali funzioni con decreto 4.5.2010, n. 2052 dopo aver superato le relative prove psico-fisiche ed attitudinali. Di qui l’irrazionalità e la discriminatorietà della previsione - nel bando e negli impugnati decreti - di un differente limite di altezza, non giustificato dall’identità delle funzioni svolte dal personale volontario e da quello di ruolo.

II Violazione degli artt. 3, 4, 37, 51 e 97, cost. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento. Violazione della Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE. Violazione della Direttiva 2006/54/CE, nonché dei principi espressi dalla Corte cost. nella sent. 163/2003.

Discriminatorie e irrazionali sotto un diverso profilo sono le disposizioni censurate, ove stabiliscono lo stesso limite di altezza per gli uomini e per le donne. Infatti, subordinare l’accesso alla qualifica allo stesso parametro valutativo di statura per i due sessi costituisce una tipica ipotesi di

“discriminazione indiretta”, tenuto conto che tale scelta non tiene conto della diversa struttura fisica dell’uomo e della donna; ciò che si risolve nella violazione dei principi costituzionali e delle Direttive indicate in rubrica.

III. Violazione del principio di non discriminazione, ribadito e affermato dalla sent. 163/2003 della Corte cost. Violazione dell’art. 6, co.1, lett. a) del d.p.r. 17.12.2015, n. 207, anche con riferimento alla consolidata giurisprudenza della Sez. Prima-bis del Tar del Lazio.

L’art. 6, co. 1, lett. a) del d.p.r. 17.12.2015, n. 207 (*Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2*) ha abrogato l’art. 3, co. 2 del d.p.c.m. n. 411/1987 – e, di conseguenza, l’art. 1 del d.m. n. 78/2008, ov’esso richiama il limite di altezza ivi stabilito -, con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento stesso.

Pertanto, ancorché il concorso sia stato effettuato nel 2008, l’arruolamento della ricorrente è avvenuto successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina, onde nei suoi confronti “non è più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale (...) dei Vigili del fuoco” (art. 6, co. 2 del cit. d.p.r.).

Per completezza, si richiama la sentenza 29.2.2016, n. 855 della IV Sez. del Consiglio di Stato, secondo cui, in presenza

di *“una prescrizione sull’altezza escludente”* (come quella qui censurata, contenuta nel bando di concorso e nel d.p.c.m. n. 411/1987), che collide con il precetto costituzionale di non discriminazione in base alle caratteristiche fisiche, e *“che non possa essere “giustificata” da specialissime ragioni rispetto al principio cogente imposto dalla norma superveniens”*, essa deve essere disapplicata dal giudice amministrativo.

Di qui, in via subordinata, la richiesta della ricorrente di disapplicazione delle disposizioni del bando e dei sopra menzionati decreti che prevedono il limite di altezza di cm. 165.

CONCLUSIONI

Per i motivi sopra esposti la Signora Rovero ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente pronuncia, mediante l’annullamento degli atti sopra indicati e la disapplicazione nei confronti della stessa del limite di statura.

L’ORDINANZA 12 FEBBRAIO 2019, N. 1830

Dopo l’accoglimento della misura cautelare (ordinanza n. 6785/2017 del 13 dicembre 2017), che ha consentito alla ricorrente di essere ammessa al corso semestrale di formazione teorico-pratico e di essere poi assegnata alla sede di Alessandria, ove attualmente presta servizio, la Sezione ha fissato l’udienza per la discussione del merito per il 6.2.2019, ove il Collegio, rilevato che il ricorso era stato notificato, oltre che al Ministero, ai soli controinteressati Damiano Savoia e Leonardo Pignatello, ha disposto l’integrazione del

contraddittorio a tutti i controinteressati, *“ravvisabili nei concorrenti classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito, ordinando alla parte ricorrente la notifica del presente ricorso per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero dell’Interno: - di un sunto del ricorso introduttivo e delle relative conclusioni; - degli estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari”*. Il tutto **entro il termine perentorio di giorni trenta**, decorrente, nella fattispecie, dalla data del deposito della citata ordinanza n. 1830/2019 sul sito della Giustizia amministrativa, cioè il 12 febbraio 2019.

o o o

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI CON PUBBLICAZIONE SUL
SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE
DELL’INTERNO.

I sottoscritti Avv.ti Federico Sorrentino e Francesca Sorrentino, nella qualità di difensori della Signora Simona Rovero,

chiedono

in esecuzione della sopra indicata ordinanza e ai fini della notificazione per pubblici proclami

- che sia disposta sul sito internet dell’Amministrazione resistente la pubblicazione del presente ricorso **con l’elenco dei controinteressati** destinatari della notifica

per pubblici proclami, **come individuati dalla “graduatoria generale di merito”, entro e non oltre il 12 marzo 2019**;

- che sia trasmessa, **nello stesso termine**, al richiedente patrocinio un documento che attesti/informi dell'avvenuta pubblicazione, onde questo possa trasmetterlo alla I Sez. Bis del Tar del Lazio, a dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione.

CONTROINTERESSATI

Sono controinteressati tutti coloro che nella graduatoria generale di merito del concorso a 814 posti di VV.F., bandito con d.m. n. 5140 del 6.11.2008, pubblicata nel B.U. 32 – Direzione Centrale AA.GG. - allegato A -, ricoprono una posizione successiva a quella della Signora Simona Rovero

o o o

La presente pubblicazione è effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione I[^] bis del Tar del Lazio – Roma, pubblicata il 12.2.2019, n. 1830, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 21 febbraio 2019.

Prof. Avv. Federico Sorrentino

Avv. Francesca Sorrentino